



**STUDIO LEGALE
MAURIELLO**

**ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA
RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA**

Nell'interesse della Studentessa Sig.ra **Elenagiulia Pirone**, C.F.: PRNLGL04E10A489B, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al presente atto dall'avv. Walter Mauriello - del Foro di Avellino - C.F. MRL WTR 73P10 A509V, con cui elettivamente domicilia in Avellino alla Via F. Iannaccone, 7.

L'avv. Walter Mauriello dichiara di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge al numero di tel./fax 0825/35799 o all'indirizzo di posta elettronica certificata walter.mauriello@avvocatiavellinopec.it

CONTRO

1) L'Università "La Sapienza" di Roma, C.F.: 80209930587 in persona del Rettore suo legale rapp.te p.t., con sede in Roma al Piazzale Aldo Moro n. 5, pec: protocollosapienza@cert.uniroma1.it

2) il Ministero dell'Istruzione (già MIUR) (C.F. 80185250588) in persona del Ministro quale legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12 - C.A.P. 00186 - pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it,
urp@postacert.istruzione.it,
dgsinfo@postacert.istruzione.it

nonché

nei confronti dei controinteressati in atti

Per l'annullamento previa sospensione

1) Della Graduatoria definitiva di Medicina e Odontoiatria pubblicata il 27.09.2023 dalla quale risulta che la ricorrente "è rinunciataria e il suo posto è stato riassegnato"; **2)** della graduatoria di scorrimento di Medicina e Odontoiatria pubblicata il 13.09.2023; **3)** delle graduatorie di scorrimento pubblicate successivamente **4)** della nota del 21.09.2023 ed ogni atto collegato e presupposto a quanto impugnato, che sin d'ora si abbia per riportato e trascritto, prot. n.2023-URM1SAM-0090642 con la quale il Capo Settore della Segreteria Studenti Medicina e Odontoiatria ha comunicato la decadenza della Studentessa Elenagiulia Pirone dalla graduatoria per mancata immatricolazione nel termine dell'8.09.2023; **5)** delle delibere del Consiglio di Facoltà e del Senato Accademico dell'Ateneo, anche non conosciuti, nella parte in cui ledono il diritto del ricorrente ad essere immatricolato in anni successivi al primo del corso di laurea a cui aspira; **6)** di



**STUDIO LEGALE
MAURIELLO**

ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, ivi compreso il Bando di Medicina anno accademico 2023/2024 e il DM n. 1107 del 28.09.2022, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente

Fatto

I. La ricorrente è una Studentessa di Medicina e Chirurgia che ha frequentato il primo anno di studi presso l'Università degli Studi di Milano alla quale si iscriveva dopo aver superato brillantemente il test preselettivo.

Ha regolarmente sostenuto e superato il TOLC-MED per ottenere il trasferimento ad altro Ateneo



RIEPILOGO ANALITICO RISULTATO TOLC-MED E PUNTEGGIO EQUALIZZATO

Elenagiulia Pirone, Codice fiscale **PRNLGL04E10A489B**, luogo di nascita **Atripalda**, data di nascita **10-05-2004**, ha regolarmente sostenuto il TOLC-MED il giorno **19-04-2023** presso **Università degli studi di Siena** sede **SIENA**. Numero identificativo univoco del TOLC-MED sostenuto: **TOLC_2139385 / 1891869**

ESITO

L'esito della prova è sintetizzato nella tabella seguente:

	NUMERO QUESITI	RISPOSTE ESATTE	RISPOSTE NON DATE	RISPOSTE ERRATE	PUNTEGGIO EQUALIZZATO
Comprensione del testo e Conoscenze acquisite negli studi	7	4	0	3	7.31
Biologia	15	11	1	3	18.85
Chimica e Fisica	15	8	5	2	19.19
Matematica e Ragionamento	13	8	5	0	16.36
PUNTEGGIO EQUALIZZATO DELLA PROVA					61.71

PUNTEGGIO EQUALIZZATO

In base alle procedure di equalizzazione secondo quanto specificato nell'allegato 2 al Decreto Ministeriale n° 1107 del 24/9/2022, il punteggio equalizzato della prova è **61.71**. Il punteggio equalizzato della prova è ottenuto sommando i punteggi equalizzati delle quattro sezioni presenti.

e in data 5.09.2023 è stata assegnata all'Università di Roma "La Sapienza", con contestuale assegnazione del numero di matricola 2149514.

Si precisa che il Bando relativo alle modalità di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale in Medicina e Chirurgia prevede che *".. I candidati assegnati devono.. provvedere all'immatricolazione presso gli Atenei secondo le procedure amministrative proprie della sede universitaria ... La mancata immatricolazione dei candidati assegnati se non esercitata nel termine di 4 giorni secondo quanto sopra riportato, comporta la rinuncia alla stessa e la decadenza dalla graduatoria"*

STUDIO LEGALE MAURIELLO & PARTNERS

Via F. Iannaccone, 7, 83100 Avellino Tel. e fax: 0825/35799

Centro Direzionale Isola G/1 c/o Studio Legale Ainis, 80143 - Napoli. Tel.081/6580808

Piazza Margana, 19 - 00186 ROMA - Studio Legale ELLED Avv. de Bellis Daniela - Roma-

e-mail: studiomauriello@virgilio.it

walter.mauriello@avvocatiavellinopec.it



STUDIO LEGALE
MAURIELLO

La Studentessa, quindi, ha richiesto ed ottenuto il trasferimento dalla propria Università di provenienza così come risulta dall'Attestato rilasciato dall'Università degli Studi di Milano in data 7.09.2023



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

RICEVUTA TRASFERIMENTO ESTERNO

PIRONE ELENAGIULIA
matricola 25055A
nata a AVELLINO (prov.AV) il 10/05/04
iscritta per l'anno accademico 2022/2023 al 1 anno in corso
del Corso di Laurea in MEDICINA E CHIRURGIA (CLASSE LM-41) (POLO CENTRALE)

CHIEDE IL TRASFERIMENTO ESTERNO A

Università : UNIV. DEGLI STUDI DI ROMA 'LA SAPIENZA'
Corso di Laurea : MEDICINA E CHIRURGIA
Tipo corso : Laurea magistrale a ciclo unico

Dichiara di non essere in possesso di libri o altro materiale appartenente alle Biblioteche o ai Dipartimenti dell'Università

Dichiara che il corso e' ad accesso programmato ed ha ottenuto autorizzazione al trasferimento

Milano, 07/09/2023

In data **8.09.2023**, ha presentato on line la domanda di trasferimento in entrata per il Corso di Laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia LM-41 presso l'Università La Sapienza, attenendosi alle procedure amministrative dell'Ateneo La Sapienza.

Tuttavia, durante la procedura guidata on line, pur avendo inserito la documentazione richiesta e il modulo di Trasferimento in entrata, il sistema della Segreteria non ha generato su Infostud il bollettino di € 65,00 per le spese di trasferimento.

Ciò ha impedito all'istante di effettuare il relativo versamento tramite PagoPA con conseguente impossibilità di accedere alla successiva fase che avrebbe portato alla generazione automatica della prima rata dei contributi di iscrizione previsti per l'immatricolazione al nuovo Corso di Studio.

Pertanto la ricorrente, **avendo interesse ad effettuare l'iscrizione nel termine di scadenza dell'8.09.2023** – termine previsto per l'iscrizione al corso di studi - **ha comunque provveduto ad effettuare il pagamento di € 65,00 per le spese di trasferimento con bonifico dell'8.09.2023** – che si allega - **non potendo pagare la tassa di immatricolazione in quanto non era a conoscenza dell'importo da versare che avrebbe dovuto essere generato automaticamente in base all'ISEE.**



STUDIO LEGALE
MAURIELLO

Stante la suindicata circostanza **non imputabile alla responsabilità della studentessa, ma ad un errore del sistema della piattaforma on line**, l'istante ha provveduto – nell'immediatezza - a comunicare alla Segreteria, a mezzo mail, l'incresciosa situazione verificatasi precisando che era stata inoltrata tutta la documentazione necessaria al trasferimento e che il bollettino per le spese era stato regolarmente pagato – seppure - con bonifico per non incorrere nel rispetto del termine previsto per l'iscrizione al corso.

Del tutto inaspettatamente, con successiva email ricevuta dalla Responsabile della Segreteria del Corso di Medicina, la Studentessa apprendeva che non era possibile accettare pagamenti dopo la scadenza in quanto *“per l'iscrizione al corso di laurea il pagamento doveva avvenire entro l'8.09.2023”*.

Sul punto, è opportuno precisare che la ricorrente - contrariamente alle avverse asserzioni - ha avviato nei termini - **8.09.2023** - l'iter telematico necessario ad effettuare l'immatricolazione presso l'Ateneo “La Sapienza”, **ma che le è stato impossibile completare la procedura di perfezionamento e invio informatico della stessa per via di problematiche connesse alla gestione del procedimento telematico.**

Pertanto, in data **11.09.2023** ha inoltrato – per il tramite del sottoscritto procuratore costituito – diffida e contestuale Istanza di accoglimento Istanza di trasferimento all'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – che si allega - con la quale è stato chiesto:


- ***Ritenere valida ed efficace a tutti gli effetti di legge la domanda di trasferimento presentata dalla studentessa Elenagiulia Pirone per il Corso di Laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia LM-41 per l'anno accademico 2023-2024 presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,***
- ***Confermare il numero di matricola 2149514 ottenuto mediante registrazione a Infostud***
- ***Comunicare l'importo della tassa di immatricolazione da calcolarsi in base all'ISEE inserito nella domanda di trasferimento, eventualmente maggiorato dalla mora dovuta in base al regolamento universitario***
- ***Comunicare l'apertura della istruttoria acquisendo tutta la documentazione utile ai fini della determinazione;***
- ***Nominare il responsabile del procedimento***



STUDIO LEGALE
MAURIELLO

La prefata istanza è rimasta priva di riscontro - nonostante il sottoscritto procuratore abbia più volte tentato di contattare anche la Segreteria e il Centralino dell'Università per potere interloquire con chi di competenza.

Tuttavia, la Studentessa - che aveva e ha tutto l'interesse a frequentare l'Università presso la quale ha richiesto il trasferimento pagando nel termine le spese previste - controllando sul sito dell'Università la propria pagina personale e - nello specifico - la sezione "Scorrimento del 13.09.2023" - ha appreso che il suo posto era stato riassegnato per non essersi immatricolata entro l'8.09.2023



Stante l'evidente illegittimità, la ricorrente con comunicazione del 13.09.2023 ha diffidato l'Ateneo chiedendo:

"- La Sospensione Immediata della graduatoria di scorrimento del 13.09.2023, stante l'enorme pregiudizio subito - oltre che l'illegittimità e disparità di trattamento - conseguente al disservizio della piattaforma Infostud e non imputabile alla studentessa e, per l'effetto:

- la Conferma a tutti gli effetti di legge della domanda di trasferimento presentata dalla studentessa Elenagiulia Pirone per il Corso di Laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia LM-41 per l'anno accademico 2023-2024 presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza",

- la Riassegnazione del numero di matricola 2149514 ottenuto mediante la regolare registrazione a Infostud ed il pagamento delle spese per il trasferimento eseguito




STUDIO LEGALE
MAURIELLO

nel termine dell'8.09.2023, UNICI REQUISITI PREVISTI DAL REGOLAMENTO UNIVERSITARIO AI FINI DELL'EFFICACIA DEL TRASFERIMENTO

- ***il Reinserimento nella graduatoria con il numero di matricola 2149514***
- ***La rimessione nei termini per completare l'iscrizione regolarmente effettuata ma impedita per il disservizio della piattaforma***
- ***L'importo della tassa di immatricolazione da calcolarsi in base all'ISEE inserito nella domanda di trasferimento, eventualmente maggiorato dalla mora dovuta in base al regolamento universitario".***

Nelle more la ricorrente - non potendo rischiare di perdere l'anno in attesa di una risposta da parte de La Sapienza - controllava la propria posizione anche sul sito dell'Ateneo dell'Università di Milano - Ateneo di provenienza - **e apprendeva di non poter rinnovare l'iscrizione per l'anno 2023/2024 - e di conseguenza frequentare i corsi - in quanto risultava trasferita e necessitava del nulla osta dell'Ateneo di destinazione**



Non avendo - per l'ennesima volta - ricevuto alcun riscontro da La Sapienza, in data 19.09.2023 inoltrava un ulteriore sollecito.

Con nota del 21.09.2023, prot. n.2023-URM1SAM-0090642 - che si allega - il Capo Settore della Segreteria - disattendendo tutte le richieste della precedente diffida del 13.09.2023 - comunicava alla ricorrente che non aveva effettuato i pagamenti della prima rata di iscrizione della tassa regionale e dell'imposta di bollo nei termini e che non essendo giunta alcuna segnalazione da parte di altri studenti sul malfunzionamento del



STUDIO LEGALE
MAURIELLO

sistema gestionale Infostud: “ [...] *La Sig.ra Elenagiulia Pirone, pertanto, risulta decaduta dalla graduatoria per mancata immatricolazione*”.

Da quanto esposto, risulta evidente che il malfunzionamento della piattaforma informatica e la conseguente impossibilità di effettuare il pagamento attraverso il portale PagoPa non può comportare la decadenza da un proprio diritto – tra l’altro legittimamente acquisito con il superamento del TOLC-MED e la contestuale assegnazione del numero di matricola all’Università.

Sarebbe irragionevole ed illogica la decisione volta a confermare l’atto impugnato anche in virtù del brevissimo tempo messo a disposizione per ratificare l’iscrizione che non tiene conto degli studenti che dovrebbero ottenere il nulla osta per il cambio sede, come nel caso di specie -Università di Milano che richiede almeno 15 giorni per l’elaborazione della pratica-;

E’ palese la illegittimità dell’azione amministrativa - in evidente violazione del diritto allo studio - e la lesione patita dall’odierna ricorrente per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO AD ACCESSO PROGRAMMATO NAZIONALE IN MEDICINA E CHIRURGIA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UNIVERSITARIO, ART. 44 E SS. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA E IMPARZIALE AMMINISTRAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI. ERRORE DI MOTIVAZIONE. ERRORE SUI PRESUPPOSTI E CARENZA DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO DEI FATTI E INGIUSTIZIA MANIFESTA

Preliminarmente, si evidenzia che la ricorrente - non presente in graduatoria – ha sostenuto e superato il TOLC-MED ed è stata assegnata all’Università “La Sapienza”, con contestuale assegnazione del numero di matricola 2149514.

L’omesso pagamento della tassa di immatricolazione non è imputabile alla Studentessa ma ad un errore del sistema gestionale on line -Infostud - che non avendo generato il bollettino per le spese di trasferimento da pagare a mezzo PagoPa, le ha precluso di accedere alle fasi successive ossia : 1) il pagamento on line delle spese di trasferimento; 2) conseguente generazione automatica dell’importo della



STUDIO LEGALE
MAURIELLO

tassa di iscrizione – che avrebbe dovuto essere calcolato dal sistema gestionale Infostud sulla base dell'ISEE della studentessa!

Ad ulteriore conferma dell'interesse della studentessa ad iscriversi al Corso di Laurea Medicina e Chirurgia LM-41 - per il quale aveva ottenuto il trasferimento e l'assegnazione all'Università La Sapienza sostenendo e superando il TOLC-MED - si evidenzia che la Studentessa Pirone ha, comunque, provveduto – nel termine decadenziale previsto per l'8.09.2023 - ad effettuare il bonifico della somma prevista per le spese di trasferimento.

Va da sé che se avesse conosciuto l'importo della tassa di immatricolazione - **che si ripete viene generato dal sistema gestionale Infostud sulla base dell'ISEE degli assegnatari** – avrebbe effettuato anche il pagamento della rata di iscrizione prevista per l'immatricolazione a mezzo bonifico.

Da quanto esposto, risulta evidente che il malfunzionamento della piattaforma informatica e la conseguente impossibilità di effettuare il pagamento attraverso il portale PagoPa **non può comportare la decadenza da un proprio diritto – tra l'altro legittimamente acquisito con il superamento del TOLC-MED e l'assegnazione all'Università.**

Ma vi è di più, atteso che, nella specie, pure a fronte di espresso atto di diffida, con cui la ricorrente ha tempestivamente segnalato l'omesso inserimento del suo nominativo in graduatoria, non è intervenuta né la revisione della graduatoria, con contestuale inserimento della relativa matricola, né tantomeno un qualunque riscontro che fornisca un'adeguata motivazione.

Per consolidata giurisprudenza “nell'ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche la scadenza del termine di presentazione della domanda non può essere considerata alla stessa stregua della scadenza del termine di presentazione nell'ambito di un tradizionale procedimento cartaceo, in cui eventuali problematiche (ad esempio, scioperi aerei, incidenti etc.) rientrano nella comune sfera di diligenza dell'interessato. Nel caso di domande telematiche, il rispetto del termine di presentazione della domanda dipende da variabili assolutamente imprevedibili e non “quantificabili” in termine di tempo, e cioè dalle concrete modalità di configurazione del Sistema Informativo, anche qualora, come nel caso in esame, la compilazione sia affidata a soggetti più che competenti” (cfr. TAR ROMA, sentenza n. 551 del 15.05.2019).



STUDIO LEGALE
MAURIELLO

Ed ancora: “Le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti...” (**cfr. Tar Lazio III bis n.08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136**).

Nel caso di specie, **sussiste l'illegittimo rigetto dell'istanza di sospensione presentata dalla Studentessa Pirone e del conseguente diniego - da parte dell'Ateneo “La Sapienza” - che avrebbe dovuto consentire la riapertura dei termini per completare l'immatricolazione telematicamente o comunque ritenere valida l'iscrizione effettuata in data 8.9.2023 - sulla base dell'avvenuto pagamento delle spese di trasferimento - e consentire alla Studentessa l'immatricolazione anche con il pagamento maggiorato della I rata di iscrizione maggiorato per la mora.**

Nella prefata circostanza, **l'omesso pagamento della tassa di immatricolazione non è imputabile alla Studentessa ma ad un errore del sistema gestionale Infostud – il che non sarebbe una eccezionalità, seppure non segnalato da altri studenti per la data dell'8.09.2023**

Segreteria studenti di Medicina e Odontoiatria

<p>Passaggi di CLMMC: solo per il 7 settembre 2023 riapre la procedura</p> <p>Su disposizione dei Presidi di Facoltà, visto i guasti funzionali del sistema Infostud verificatisi nei giorni 28 - 29 - 30 luglio 2023, esclusivamente il giorno giovedì 7 settembre 2023 dalle ore 9 alle ore 15 ed in maniera del tutto eccezionale, verrà riaperto il Google form per la presentazione delle istanze relative alla procedura di passaggio di CLMMC.</p> <p>Leggi il comunicato (https://www.uninoma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/avispassaggi medicina.pdf) (pdf)</p>

- che non avendo generato il bollettino per le spese di trasferimento da pagare a mezzo PagoPa, le ha impedito di accedere alla fase successiva relativa alla generazione automatica dell'importo della tassa di iscrizione.

Pertanto, **il trasferimento deve considerarsi avvenuto nei termini previsti anche ai sensi dell'art. 44, co. 2b e co.3, rubricato “Trasferimento da altra Università” che prevede espressamente “Il trasferimento ha corso dalla data di pagamento delle**



STUDIO LEGALE
MAURIELLO

spese di trasferimento in ingresso. Versamenti. La Segreteria amministrativa produrrà su Infostud (dopo le necessarie verifiche connesse alle modalità di accesso a ciascun corso) un pagamento di 65 euro per il rimborso spese di trasferimento. Dopo il pagamento di tale importo, la Segreteria produrrà (sempre su Infostud) il dovuto per il pagamento della prima rata (o della prima e della seconda rata, nel caso il trasferimento fosse effettuato dopo il 9 novembre 2023), della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo."

II) INGIUSTIZIA MANIFESTA, TRAVISAMENTO ED ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI E DELLA REALTÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DELLA L.N. 241/90. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ERRORE NELL'OPERATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E BUON ANDAMENTO.

Secondo le argomentazioni poc'anzi svolte, risulta violato il precetto dell'art. 6 della L. n. 241/90. Innanzi ad una situazione paradossale come quella che ci occupa, l'Amministrazione avrebbe dovuto accorrere in soccorso dei partecipanti e non punirli con la decurtazione della voce che costituisce la parte più cospicua del punteggio.

Compito e intenzione della P.A. deve essere, difatti, quello di privilegiare il dato sostanziale rispetto a quello meramente formale e ciò in tutte quelle situazioni in cui non venga in discussione la sussistenza dei requisiti di partecipazione. A ben vedere sulla base degli elementi forniti in narrativa mal si comprendono le ragioni che hanno spinto l'Amministrazione a non applicare al caso di specie detti principi.

Tale assunto è suffragato dalla giurisprudenza amministrativa.

Ciò in applicazione del c.d. "dovere di soccorso procedimentale" di cui all'art. 6 della L. n. 241/90 -avuto riguardo alla previsione del Bando (artt.6.1.2 e 6.1.3) secondo cui i candidati assegnati dovevano provvedere all'immatricolazione entro un termine decadenziale ed effettuare il versamento dei contributi, a pena di esclusione "esclusivamente" con modalità telematica tramite il portale per i pagamenti PagoPa - e stante le difficoltà connesse all'utilizzo del Sistema in prossimità della scadenza del termine di immatricolazione.

In tal senso, si è espresso anche il Tar Puglia, secondo cui *"...nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni*



STUDIO LEGALE
MAURIELLO

provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata “la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche” e che “pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda” (cfr. Tar Puglia, Bari, n.896/2016).

Il Consiglio di Stato, in caso analogo, ha riammesso la candidata in graduatoria evidenziando l’illegittimità e la irrazionalità della previsione di uno spazio temporale limitato per esprimere un’opzione irreversibile (tanto da individuare in caso di mancata comunicazione una “rinuncia all’immatricolazione”), senza consentire meccanismi di rimedio agli interessati “Considerato che (...) tale esclusione è stata conseguenza della mancata dichiarazione di conferma dell’interesse al mantenimento in graduatoria e che l’appellante assume che tale mancata dichiarazione sia dipesa dal malfunzionamento della piattaforma informatica”.

L’errore riscontrato all’atto della pubblicazione delle graduatorie è attribuibile unicamente al mal funzionamento della piattaforma online, che si è rivelata assolutamente inadeguata, circostanza comprovata anche dal fatto che non sono stati computati neanche i punteggi relativi ai due anni di servizi previsti come requisito di partecipazione alla procedura concorsuale.

A causa della inefficienza dell’Amministrazione, non può non applicarsi il principio del soccorso istruttorio.

Detto principio, ampiamente utilizzato nel campo degli appalti, ha trovato applicazioni giurisprudenziali in numerosi altri settori.

Ed invero, in tema di ricorsi elettorali di recente **il Consiglio di Stato Sez. VI, con la sentenza 15/06/2015, n. 2910** ha avuto modo di affermare che: “in materia elettorale il soccorso istruttorio prestato dall’Ufficio elettorale è ammissibile in tutti i casi in cui l’irregolarità sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore, fatto dell’amministrazione,



STUDIO LEGALE
MAURIELLO

errore scusabile e comunque se la regolarizzazione non comporta indagini istruttorie e approfondimenti incompatibili con i tempi del procedimento elettorale e con il rispetto del termine massimo di presentazione delle candidature, pena la violazione della par condicio e dell'interesse pubblico alla necessaria concentrazione e celerità delle varie fasi di cui si compone il procedimento elettorale.”

Sul punto ha avuto modo di pronunciarsi il TAR Trentino Alto Adige con la Sentenza del 15 aprile 2015, n.149, con la quale ha affermato che il procedimento informatico non va considerato alla stregua di un'amministrazione parallela, che opera in un regime di indipendenza tra mezzi e uomini, con la conseguenza che l'insorgere di eventuali errori o criticità in seno allo stesso, sono oggettivamente imputabili all'Amministrazione. Pertanto *“se lo strumento informatico determina situazioni anomale, vi è anzitutto una responsabilità di chi ne ha predisposto il funzionamento senza considerare tali conseguenze; ma v'è altresì la responsabilità, almeno omissiva, del dipendente che, tempestivamente informato, non si è adoperato per svolgere, secondo i principi di legalità e imparzialità, tutte quelle attività che, in concreto, possano soddisfare le legittime pretese dell'istante, nel rispetto, comunque recessivo, delle procedure informatiche”*.

Nessun candidato, dunque, può essere leso per problematiche legate esclusivamente al sistema informatico e, nel caso in cui si dovessero verificare malfunzionamenti, si riterrà responsabile direttamente l'Amministrazione che non ha provveduto alla rettifica dell'errore verificatosi quando richiesto.

Dello stesso tenore anche i provvedimenti del TAR Lazio il quale, con la sentenza n. 1546/2011 ha affermato che *“è iniqua ed illegittima un'esclusione - basata non su elementi sostanziali (quali la mancanza di requisiti di partecipazione, l'oggettiva tardività della domanda, l'uso di strumenti di redazione e trasmissione diversi da quelli prescritti dal bando, l'incertezza assoluta ed oggettiva sulla riferibilità dell'istanza ad un soggetto determinato, ecc.) ma solo su circostanze formali imposte dal Sistema informatico, non (almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente. **Siffatta esclusione collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor participationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica”***.



STUDIO LEGALE
MAURIELLO

Invero la piattaforma informatica deve rappresentare un sistema di semplificazione delle procedure di organizzazione della procedura concorsuale e delle procedure di verifica della P.A. sulle posizioni dei candidati ma non può mai essere strumento che possa pregiudicare le singole posizioni, specie se per errori non imputabili agli studenti.

In presenza delle riferite difformità e del malfunzionamento non imputabile a parte ricorrente si deduce l'inadeguatezza della piattaforma Infostud predisposta dall'Amministrazione.

Non si dubita, in altre parole, che le domande e i pagamenti possano essere presentate esclusivamente tramite il portale telematico Infostud, ma il sistema deve essere adeguato e rispettoso delle diverse posizioni dei candidati che, comunque, dovranno essere sempre verificate dall'Amministrazione tramite i propri archivi.

Sull'inadeguatezza di tale strumento si è già espresso il Consiglio di Stato su vicenda analoga a quella che ci occupa che, con la sentenza n. 1419 del 6 marzo 2018, ha chiarito che le richieste di parte ricorrente devono essere accolte *“non tanto per il fatto che l'Amministrazione abbia privilegiato (anche per intuibili ragioni di maggiore efficienza ed economicità nell'esame delle domande ricevute attraverso canale informatico) l'utilizzo dello strumento elettronico, a svantaggio di quello cartaceo, quanto piuttosto per il fatto che essa non ha curato la predisposizione del format delle domande di partecipazione alla procedura in questione in modo tale da assicurare dei 'campi' di scrittura entro i quali coloro che vi fossero stati interessati (come l'odierna appellante) potessero riferire all'Amministrazione circostanze particolari riguardanti i loro casi”*.

Nel caso di specie nulla di tutto ciò è stato posto in essere dall'Amministrazione.

In alcun modo parte ricorrente avrebbe potuto prevenire l'errore tramite altre vie.

Del resto, pur pagando nel termine dell'8.09.2023 a mezzo bonifico le spese di trasferimento, in ogni caso è stata considerata rinunciataria!

Per tale ragione ove lo strumento telematico messo a disposizione dei candidati si rilevi inadatto ed incongruo rispetto agli scopi da raggiungere le graduatorie che ne sono derivate, in grave difformità con il dato reale, non possono che essere illegittime.



**STUDIO LEGALE
MAURIELLO**

L'azione dell'Amministrazione ed i provvedimenti impugnati appaiono, pertanto, meritevoli di una declaratoria di illegittimità con il conseguente annullamento dei medesimi.

III) VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 e ss. L. 7.8.1990 n. 241; ULTERIORE VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA INNANZI INDICATA; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO; DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI; DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA TRAVISAMENTO DEI FATTI; VIOLAZIONE DI NORME TECNICHE; ILLOGICITA' ED IRRAZIONALITA' MANIFESTE.

Gli atti impugnati sono stati, in ogni caso, "costruiti" senza una specifica e circostanziata motivazione.

A) Proprio per tale rilevante ed evidentissimo vizio giuridico, gli atti sono illegittimi per patente violazione degli artt. 3 e ss. della legge sul procedimento amministrativo.

Ed infatti, a mente delle citate disposizioni, ogni provvedimento amministrativo deve essere sorretto da una idonea motivazione, che possa chiarire le ragioni in fatto ed in diritto che hanno determinato la P.A. ad assumere tale comportamento.

Peraltro, la motivazione ha la funzione di consentire la verifica della correttezza e della linearità dell'iter logico-giuridico seguito dall'Amm.ne e, nel contempo, di cogliere la diretta correlazione fra l'istruttoria compiuta e il provvedimento adottato.

E' di tutta evidenza, che le disposizioni in epigrafe hanno natura cogente e generale, perché rappresentano la manifestazione e l'attuazione del principio costituzionalmente protetto della correttezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art.97 Costituzione).

Sul punto la IV sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5257 del 9 ottobre 2012, ha avuto modo di affermare che "la motivazione del provvedimento amministrativo deve consistere nella indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione e deve essere tale da rendere possibile la ricostruzione del processo logico attraverso il quale si è formata la volontà e ciò sia per consentire all'interessato di conoscere compiutamente le ragioni poste a fondamento del provvedimento e, conseguentemente di correggere i propri atti, ovvero di approntare una congrua difesa qualora intenda adire la via giurisdizionale, per la tutela dei propri interessi sia per consentire al giudice eventualmente adito di valutare la fondatezza delle censure dedotte" (giurisdizione pacifica), (cfr. recentemente, TAR Campania, sez. I di



**STUDIO LEGALE
MAURIELLO**

Salerno, con sentenza n. 1381/2018; Cons. St., sez. III, 30 aprile 2014, n. 2247; Id., sez. VI, 4 novembre 2013, n. 5293; TarPuglia, Lecce, sez. I, 25 luglio 2014, n. 1964).>>.

ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) nei modi di cui al Decreto del T.A.R. Lazio 12 novembre 2013, n. 23921, ovvero mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

A S.E. IL PRESIDENTE DEL TAR LAZIO - ROMA-

- DOMANDA CAUTELARE EX ART. 56 CPA -

Il sottoscritto avv. Walter Mauriello, procuratore della Studentessa Elenagiulia Pirone (C.F.: PRNLGL04E10A489B), dichiara **che sussiste estrema gravità ed irreparabilità del pregiudizio.**

Nella fattispecie, l'urgenza della richiesta risiede nella circostanza che a breve inizieranno le attività didattiche relative al corso di laurea de quo e, dunque, l'emissione del provvedimento richiesto consentirebbe alla ricorrente di prendere parte alle suddette attività.

Sul punto si consideri che per il corso di laurea per cui è causa vige il regime delle presenze obbligatorie; non maturare il prescritto monte ore di presenza comporta l'impossibilità per lo studente di sostenere i relativi esami di profitto.

Sul punto si consideri che per il corso di laurea per cui è causa vige il regime delle presenze obbligatorie; non maturare il prescritto monte ore di presenza comporta l'impossibilità per lo studente di sostenere i relativi esami di profitto.

Risulta dunque palese l'urgenza del ricorrente di ottenere la tutela richiesta affinché non venga compromesso irrimediabilmente il proprio diritto allo studio universitario.

Le indicate circostanze realizzano i presupposti della estrema gravità ed urgenza tali da non consentire neppure la dilazione fino alla data della prossima Camera di Consiglio.

Tanto premesso, lo scrivente n.q.

CHIEDE A S.E.

che siano disposte misure cautelari monocratiche provvisorie fino alla pronuncia sulla istanza cautelare.



STUDIO LEGALE
MAURIELLO

Istanza Cautelare Collegiale

In ogni caso, per le stesse ragioni di cui sopra, la conferma del provvedimento monocratico e/o a concessione della tutela cautelare collegiale alla prima camera di consiglio utile al fine di poter consentire l'immatricolazione della studentessa Elenagiulia Pirone all'anno accademico 2023/2024 e partecipare ai corsi universitari che sono già cominciati.

Il *fumus boni iuris* emerge evidente dai motivi di ricorso.

Quanto al *periculum in mora*, è evidente il pregiudizio grave ed irreparabile in conseguenza della aprioristica esclusione della ricorrente dalla graduatoria di scorrimento. La mancata concessione della cautelare, inoltre, incide negativamente sulla necessità che esista un controllo costante dell'agere dell'Amministrazione in settori così sensibili facendo, progressivamente, venir meno l'interesse concreto all'azione dei soggetti lesi stante l'occasione unica che oggi si presenta di partecipare al concorso.

Si impone l'ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in questione al quale illegittimamente non è stato consentito di iscriversi.

Nel caso di specie, sussistono il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*, **stante l'illegittimità del comportamento della P.A e l'enorme pregiudizio subito dalla Studentessa Elenagiulia Pirone - in quanto non potrà seguire i corsi di studi di Medicina e Chirurgia né presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" né presso l'Università proveniente di Milano, pur avendo superato il il TOLC-MED, presentato nei termini la domanda di trasferimento e pagato le relative spese di trasferimento né proseguire gli studi**

Non v'è dubbio che l'Ateneo deve essere condannato all'immatricolazione di parte ricorrente ad anni successivi al primo.

L'urgenza della richiesta risiede nella circostanza che a breve inizieranno le attività didattiche relative al corso di laurea de quo e, dunque, l'emissione del provvedimento richiesto consentirebbe alla ricorrente di prendere parte alle suddette attività.

Sul punto si consideri che per il corso di laurea per cui è causa vige il regime delle presenze obbligatorie; non maturare il prescritto monte ore di presenza comporta l'impossibilità per lo studente di sostenere i relativi esami di profitto.



STUDIO LEGALE
MAURIELLO

Risulta dunque palese l'urgenza del ricorrente di ottenere la tutela richiesta affinché non venga compromesso irrimediabilmente il proprio diritto allo studio universitario. Anchenel bilanciamento con l'interesse pubblico, si deve riscontrare che nessun danno potrebbe derivare all'amministrazione dalla immatricolazione della ricorrente.

Anzi, è nello stesso interesse dell'amministrazione non creare situazioni irreversibili con conseguente invalidazione della intera procedura concorsuale oggi sub judice.

In proposito, il CONSIGLIO DI STATO, in ADUNANZA PLENARIA, con l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziario escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti.

È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato.

Allo stato dei fatti, invece, la concessione del provvedimento cautelare sospensivo comporta un passaggio del rischio dall'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.

Pertanto, con l'ammissione riservata della Studentessa Pirone, l'Amministrazione evita solo il rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione della studentessa, e di assistere impotente alla "invalidazione totale dell'intera procedura".

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione in commento, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del periculum in mora.

Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento. In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza plenaria secondo cui "il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo" di fronte al



STUDIO LEGALE
MAURIELLO

"rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale".

Nella fattispecie, non vi è pertanto alcun ostacolo, alla luce della sussistenza di posti liberi, all'iscrizione di parte ricorrente.

Nella specie, **l'Università aveva ed ha le risorse necessarie per recepire un numero di studenti corrispondente a quello dei posti banditi.**

Il "budget" degli iscrivibili, inoltre, non verrebbe intaccato in alcun modo, se si garantisse il "rimpinguamento" dei posti liberi: in particolare, i posti liberi sono tali proprio in relazione al fatto che è stato predisposto previamente un numero di posti disponibili, in base alla capienza strutturale dell'Ateneo.

Il **periculum** si rintraccia altresì nella inderogabile perdita della possibilità di seguire i corsi e conseguire la laurea nella giusta tempistica, in un momento tra l'altro in cui il nostro Paese **versa in una evidente crisi di sistema.**

Tra l'altro la Giurisprudenza amministrativa che si è consolidata perviene alla decisione che deve essere consentita l'ammissione con riserva degli studenti che chiedono di accedere ai corsi laurea in medicina ed odontoiatria, anche se le prove selettive hanno avuto esito sfavorevole. (Nel caso di specie, è stata accolta l'istanza cautelare in relazione ai ricorsi presentati contro la graduatoria unica pubblicata il 2 ottobre 2018 per l'anno accademico 2018/2019, contestata sia per ciò che riguarda i 60 quesiti, in relazione al d.m. 337/2018, che non consente la distribuzione dei posti liberi non occupati dai candidati non comunitari; sia per gli atti di programmazione degli atenei nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica) Consiglio di Stato, sez. VI, 13/08/2019, n. 4065 -Guida al diritto 2019, 38, 92.

Si chiede pertanto la sospensione in via cautelativa dello scorrimento della graduatoria pubblicata in data 13.09.2023 e delle successive che saranno pubblicate, sussistendone i presupposti.

PQM

In via procedimentale ed essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., l'autorizzazione dell'Ill.mo TAR adito ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati (essendo le



STUDIO LEGALE
MAURIELLO

Amministrazioni già ritualmente intimate) nei modi di cui al Decreto del T.A.R. Lazio 12 novembre 2013, n. 23921, ovvero mediante pubblici proclami con modalità telematiche.
Si conclude per l'accoglimento del ricorso, della domanda cautelare ex art. 56 CPA e della domanda incidentale di sospensione e di ogni altra domanda contenuta nel ricorso, **consentendo l'immatricolazione di parte ricorrente presso l'Ateneo resistente all'anno accademico successivo al primo al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università La Sapienza anche in sovrannumero.**

Si chiede che – ricorrendone i presupposti - il presente giudizio venga definito con sentenza resa in forma semplificata nei sensi previsti dall'art. 60 del cpa.

Con vittoria di spese e compensi di difesa di cui lo scrivente si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.

Si dichiara che il valore del presente ricorso determina il versamento di un contributo unificato pari ad € 650,00.

Milano, 3.10.2023

dott. Walter Mauriello avvocato



Firmato digitalmente da:

MAURIELLO WALTER

Firmato il 03/10/2023 10:34

Seriale Certificato: 39294230959516819678319501702750034047

Valido dal 14/09/2021 al 13/09/2024

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3